

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MISSIONE PER BENE ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi della legge nazionale 06 giugno 2016, n. 106 e del D.Lgs. 03 luglio 2017, n. 117, l'Associazione denominata "MISSIONE PER BENE ODV" (nel seguito Associazione in forma abbreviata), operante senza fini di lucro, con sede in Imola (BO), attualmente in via Villa Clelia n. 10. L'eventuale trasferimento della sede sociale all'interno del Comune di Imola (BO) non richiederà formale variazione del presente statuto e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria. L'Associazione potrà istituire sezioni distaccate o sedi secondarie previa apposita delibera di assemblea ordinaria, che ne nomini il referente responsabile e ne determini compiti e responsabilità. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione ed all'attività dell'Associazione

Art. 2

Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e più specificamente:

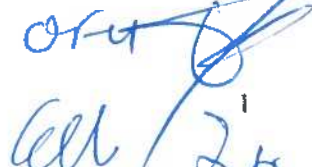
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco anche per il tramite di percorsi di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

L'Associazione infatti si propone di supportare, promuovere, sostenere, aiutare senza discriminazioni razziali, religiose e politiche di sorta, tutte le iniziative di solidarietà umana e sociale che concorrano a ridurre le disuguaglianze, le ingiustizie sociali e concorrano a promuovere la pace e la concordia tra i popoli, con particolare riguardo e attenzione alle opere sociali e missionarie dei Frati Minori Cappuccini dell'Emilia Romagna.

L'Associazione opererà in conformità agli scopi di carattere missionario, caritativo, educativo, socio-assistenziale dei Frati Minori Cappuccini dell'Emilia Romagna individuando iniziative specifiche dirette verso le persone che versano in condizioni di indigenza sia in Italia che all'estero anche in comunione e cooperazione con altri Enti od associazioni di volontariato che si prefiggono i medesimi scopi.

In particolare, per la realizzazione attività di interesse generale sopra indicate e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività solidaristiche:

- svolgere nei confronti di persone svantaggiate o in temporanea difficoltà o disagio:
 - a) attività di beneficenza



- b) di sostegno a distanza (ivi compreso la erogazione di denaro, beni o servizi);
- c) tirocini formativi tramite convenzioni con pubbliche amministrazioni;
- svolgere attività di accoglienza per finalità umanitarie;
- organizzare ed eseguire in Italia campi "missionari" senza discriminazioni razziali, religiose e politiche di sorta per vivere un'esperienza di servizio, di fraternità e di missione e per promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli e quindi del dialogo interetnico e interculturale, della non violenza e della difesa non armata;
- tramite i medesimi campi missionari l'Associazione si propone altresì di mettere in risalto l'importanza del riuso, dell'economia sociale e solidale, del riciclo ed in generale di uno stile di vita responsabile per il bene dell'ambiente e della comunità;
- collaborare con le realtà sociali ed ecclesiali del territorio, in tutte le forme che si renderanno opportune per il perseguimento degli scopi sociali;
- svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, in conformità e nel rispetto dei criteri e limiti della normativa del terzo settore;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività sopra indicate, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

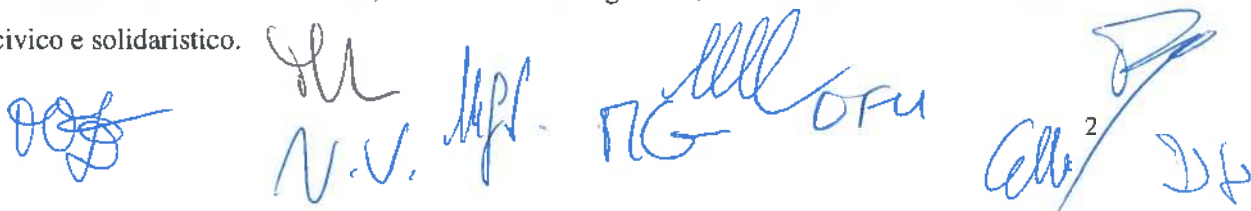
Art. 3 Gratuità e volontariato

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'associazione potrà tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta; in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore alla metà del numero dei volontari.

In occasione di specifiche iniziative o progetti afferenti agli scopi statuari della Associazione, la stessa potrà, per quell'evento, attività o progetto, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate all'associazione stessa, purché debitamente assicurate. A tal fine verrà istituito uno specifico registro dei volontari singoli che, pur non aderendo all'associazione, intendano contribuire con la loro attività, in forma libera e gratuita, alla realizzazione di iniziative a carattere civico e solidaristico.

 The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'N.V.', followed by 'M.P.', 'P.G.', 'O.F.U.', and a large, stylized signature that looks like 'Cello' with a superscript '2' and another signature 'D.F.' to its right.

Art. 4

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. contributi degli aderenti;
2. contributi di privati;
3. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. donazioni e lasciti testamentari;
6. rimborsi derivanti da convenzioni;
7. percepimento della quota annuale;
8. qualunque altra entrata consentita dalla legge alle organizzazioni di volontariato, in particolare:
 - a. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'associazione senza alcun intermediario;
 - b. cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'associazione senza alcun intermediario;
 - c. attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazione e simili a carattere occasionale;
9. entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, in conformità e nel rispetto dei criteri e limiti della normativa del terzo settore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

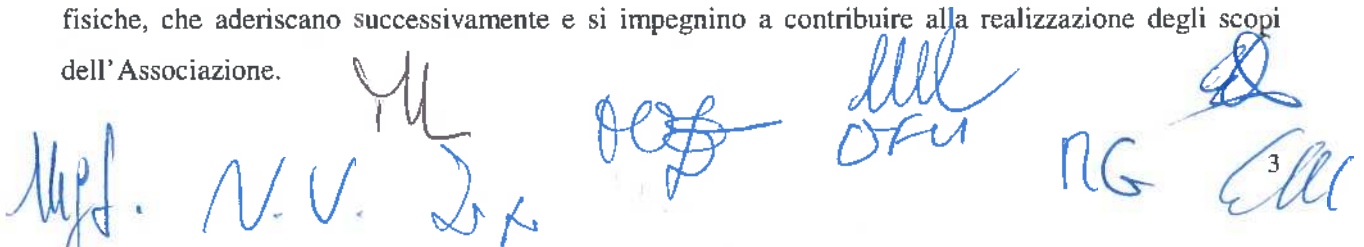
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio o rendiconto consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Copia del bilancio o rendiconto consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 5

Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che aderiscano successivamente e si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'M. J.', followed by 'N. V.', 'Z. K.', a signature that looks like 'P. G.', 'D. F. U.', 'R. G.', and a signature with the number '3' next to it.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'Associazione è improntata al principio della "Porta Aperta"; l'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo deve deliberare in ordine alla domanda scritta di ammissione entro novanta giorni dal ricevimento; detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. La domanda di ammissione si intende accettata se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio direttivo non venga comunicata al soggetto che la ha presentata.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione delle domande, deve essere sempre motivata

Sull'eventuale reiezione della domanda, l'aspirante associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

1. per decesso;
2. per recesso;
3. per decadenza per mancato versamento della quota associativa annuale;
4. per esclusione ovvero :
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

La decadenza degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo al termine del secondo anno sociale in cui l'associato non abbia versato le quote sociali e partecipato in alcun modo all'attività; la decadenza diventa operante dalla annotazione sul libro soci senza alcuna ulteriore formalità.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati dal Consiglio direttivo medesimo per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. L'esclusione diventerà operativa a seguito di ratifica dell'assemblea e avrà effetto nel momento in cui viene comunicata all'associato mediante l'invio di lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione e può anche non riportare alcuna motivazione. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento

N.V.  J.N.  M.G.  OFU    

della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso la decadenza o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, così come gli eredi del socio deceduto.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative, se maggiorenni;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione amministrativa relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari con la propria opera prestata a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

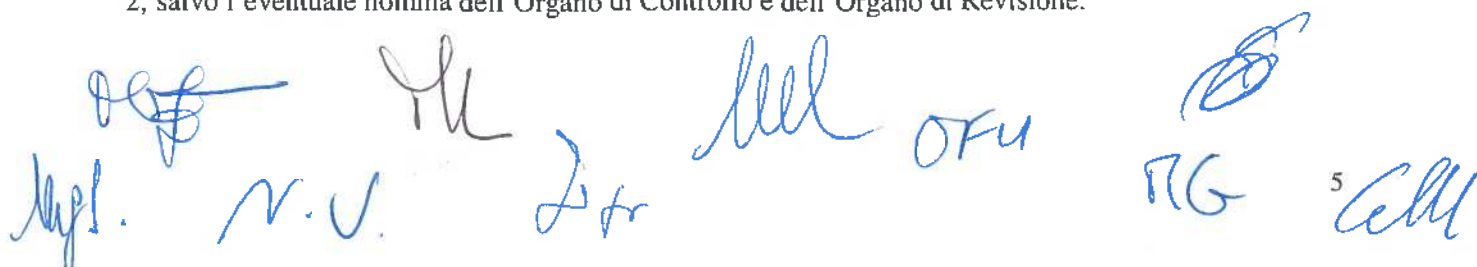
Art. 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione legale dei conti (eventuale).

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito i rimborsi previsti per gli associati di cui all'art. 2, salvo l'eventuale nomina dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, they include: a signature that appears to be 'M. P.', the initials 'N. V.', a signature that looks like 'Z. Fr.', the initials 'OFU', a signature that looks like 'RG', and a signature that looks like '5. C. M.'.

Art. 9

L'Assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato (che non sia membro del Consiglio Direttivo) con delega scritta. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o la maggioranza del Consiglio direttivo ne ravvisino l'opportunità o su istanza al Presidente di almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro socio eletto tra i presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, oltreché mediante l'affissione dell'avviso scritto nella bacheca posta presso la sede dell'associazione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti soci) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constare e di proclamare i risultati della votazione;
- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- sia consentito al segretario di verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- ove non si tratti di assemblea totalitaria vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante.

N.V. J.F. PEG. MG OFU 6

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti espressi.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge i componenti del Consiglio direttivo;
- adotta eventuale azione di revoca del Consiglio direttivo o dei suoi singoli componenti;
- determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- approva eventuali regolamenti interni sul funzionamento;
- istituisce eventuali sezioni distaccate o sedi secondarie
- nomina il referente responsabile delle sedi secondarie e ne determina compiti e responsabilità;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Nelle deliberazioni del bilancio o rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

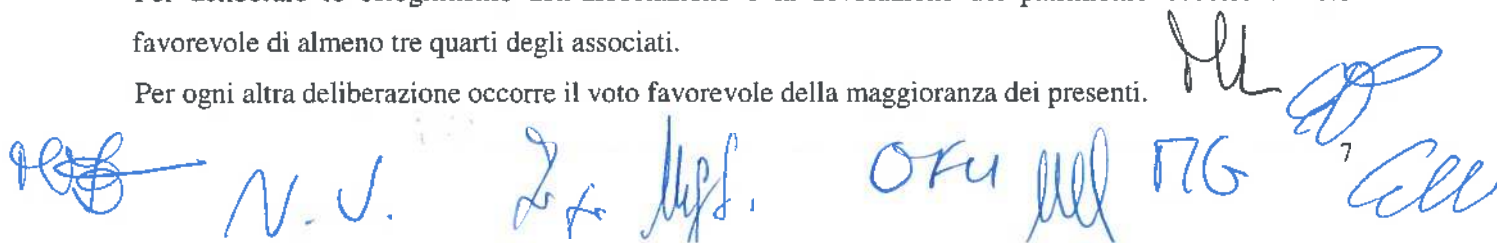
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e sul trasferimento a qualsivoglia titolo di diritti reali

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione il voto favorevole dei tre quarti dei presenti in proprio o per delega. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per ogni altra deliberazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'N. V.', followed by 'L. M.', 'O. M.', 'M. G.', and a signature that looks like 'C. M.'. There are also some other less distinct marks and initials scattered around these.

Art. 10

Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare, su invito dello stesso, anche soggetti laici e/o di qualsiasi credo religioso esterni all'Associazione, senza possibilità di voto e senza che la loro presenza concorra a formare il numero legale.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva, il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso periodo residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio venga a mancare, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera eventuali regolamenti sul funzionamento dell'organizzazione;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

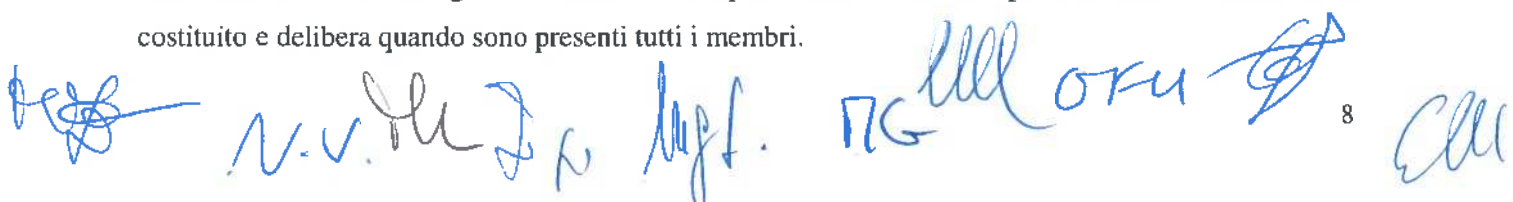
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per posta elettronica od altra modalità telematica sette giorni prima della riunione con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare; in caso di urgenza l'avviso è spedito tre giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio è convocato almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i membri.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including names like 'N. V. ...', 'PG', and 'ORU'.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11

Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con compiti di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art.12

Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.13

Organo di Revisione legale dei conti



N. V.



OFU



PG



9



E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art.14

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dall'Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto Provincia di Bologna dei Frati Minori Cappuccini od altro ente allo stesso superveniente nella sfera di competenza dei Frati Minori Cappuccini dell'Emilia Romagna. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del tribunale di Bologna.

Art. 15

Scioglimento

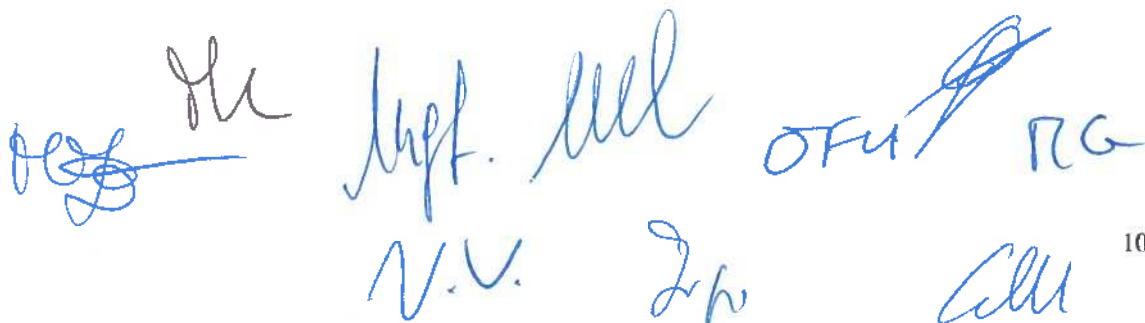
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente all'atto dello scioglimento.

Art.16

Disposizioni transitorie e finali

L'acronimo ODV ovvero la locuzione Organizzazione di Volontariato potrà essere utilizzata solo successivamente e subordinatamente all'iscrizione dell'associazione stessa al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato ovvero alla sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione dedicata alle organizzazioni di volontariato.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore e, in particolare, il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni nonché, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le norme in materia di Enti non commerciali.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'V.V.', followed by 'Zn', then 'OFU' with a large flourish, and finally 'RG' with another flourish. Below these, there are more signatures, including one that looks like 'V.V.' and another that looks like 'Zn'.